

MAURICIO MALDONADO
PAU LUQUE
(A CURA DI)

**DISCUTENDO
CON
BRUNO CELANO
VOL. II**

COL SENNO DI POI:
PERPLESSITÀ, ELUCUBRAZIONI, RITRATTAZIONI
(POCHE, NON MOLTO IMPORTANTI, TRANNE UNA)
E REPLICHE DI BRUNO CELANO

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2020

INDICE

	<u>Pag.</u>
I. INTRODUZIONE	13
II. RAGIONAMENTO GIURIDICO, INTERPRETAZIONE	15
2.1. DISTINGUENDO <i>TROPPO</i> (R. GUASTINI)	15
2.1.1. Due stranezze.....	15
2.1.2. Interpretazione costituzionale e storia delle dottrine politiche.....	23
2.1.3. Interpretazione costituzionale e teoria del significato	30
2.1.4. Dal sonno della ragione all'incubo.....	39
2.2. RAGIONEVOLEZZA E DIRITTI FONDAMENTALI (P. CHIASSONI).....	42
2.2.1. Introduzione.....	42
2.2.2. Come intendere la condizione di determinatezza?	42
2.2.3. Giuristi e laici	49
2.3. IL RIGORE PASSATO IN GIUDICATO FA STATO FRA LE SQUADRE (OVVERO, IL PARADOSSO DELLA NOMODINAMICA; E. DICIOTTI)	62
2.3.1. Schermaglie preliminari	62
2.3.2. Il paradosso.....	67
2.4. KELSENIANA (S. L. PAULSON)	76
III. FATTI ISTITUZIONALI	83
3.1. SONO MAI ESISTITE LE STREGHE? (M. C. REDONDO)	83

	Pag.
3.1.1. Struttura della controversia.....	83
3.1.2. Reperti testuali.....	88
3.1.3. Sulla autoreferenzialità dei concetti istituzionali	101
3.2. NAPOLEONE BONAPARTE È STATO ANCORA L'IMPERATORE DEI FRANCESI? (G. TUZET)	106
IV. DEFETTIBILITÀ, PARTICOLARISMO, NORMALITÀ	111
4.1. ECCEZIONI VERE ED ECCEZIONI FASULLE (G. B. RATTI)	111
4.2. L'INTRANSIGENZA DEL SEMAFORO (N. MUFFATO).....	118
4.2.1. L'obiezione principale	118
4.2.2. Obiezioni collaterali	121
4.3. DUE ARGOMENTI CONTRO IL PARTICOLARISMO (J. J. MORESO).....	124
4.3.1. Il tema.....	124
4.3.2. Tutte le prescrizioni sono astratte	125
4.3.3. Principi morali "indeboliti"	127
4.4. COME RENDERE CONTO DEL RUOLO DELLE REGOLE NEL DIRITTO? (J. RUIZ MANERO)	130
4.4.1. Il contesto	130
4.4.2. Le obiezioni di Ruiz Manero, oggi.....	136
4.4.3. <i>Redde rationem</i>	147
4.5. PARTICOLARISMO ETICO E NORME GIURIDICHE (E. DI CIOTTI)	152
4.6. COME SONO POSSIBILI GENERALIZZAZIONI PRESCRITTIVE AFFIDABILI?.....	156
4.7. UNA VORAGINE?.....	162
4.7.1. <i>There must be some way out of here</i> (B. Celano)	162
4.7.2. Sull'orlo della voragine (M. Barberis)	170
V. REALISMO MORALE, PLURALISMO DEI VALORI, GIUSNATURALISMO	175
5.1. REALISMO MORALE POLITEISTA (A. SCHIAVELLO).....	175
5.2. UN GIUSPOSITIVISTA RASSEGNAO, UN GIUSNATURALISTA SODDISFATTO E SOLLEVATO (F. VIOLA)	177
5.3. ANCORA SU GIUSNATURALISMO TRASCENDENTALE E PLURALISMO ETICO: PRECISAZIONI (M. BARBERIS)	189
5.4. ADDIO AL POSITIVISMO GIURIDICO? (M. ATIENZA).....	193
5.4.1. Introduzione.....	193

	Pag.
5.4.2. Valori e norme.....	193
5.4.3. Conflitti fra diritti fondamentali	197
5.4.4. Particolarismo e defettibilità	220
5.4.5. Il ruolo dell'autorità	225
5.4.6. Come conciliare Nietzsche e i valori della Rivoluzione francese? (Non lo so)	227
5.4.7. Positivismo giuridico vs. "post-positivismo"	228
5.5. NATURALIZZAZIONE DEI VALORI (G. MANIACI).....	236
5.5.1. <i>Excursus</i> : l'oggettività dei valori secondo M. Barberis.....	246
5.6. GIUSTIZIA, SOGGETTIVITÀ, DONNE (S. POZZOLO).....	248
5.6.1. Precisazioni preliminari.....	248
5.6.2. I diritti delle donne sono stati sistematicamente violati	252
5.6.3. La casalinga domata e lo schiavo soddisfatto.....	255
5.6.4. Libertà e riconoscimento	261
5.6.5. La neutralità liberale.....	264
5.6.6. La denaturalizzazione della giustizia	267
5.6.7. <i>Redde rationem</i>	270
5.7. DEMOCRAZIA, RAGIONI PER AGIRE, VALORI (A. GREPPI)	279
VI. POSITIVISMO NORMATIVO INCLUSIVO, <i>RULE OF LAW</i>	287
6.1. POSITIVISMO NORMATIVO INCLUSIVO (A. SCHIAVELLO)	287
6.2. GIUSNATURALISMO (TRASCENDENTALE) E GIUSPOSITIVISMO (NORMATIVO): QUESTIONI DI METODO (M. BARBERIS).....	292
6.3. <i>RULE OF LAW</i> , POSITIVISMO NORMATIVO, E INTERPRETAZIONE (G. PINO, A. SCHIAVELLO)	297
6.3.1. Precisazioni preliminari.....	297
6.3.2. Pino.....	300
6.3.3. Schiavello	302
6.4. <i>RULE OF LAW</i> ILLUMINISTA: UN'INSULSA E FUTILE UTOPIA? (A. SCHIAVELLO).....	304
6.5. <i>RULE OF LAW</i> E PRINCIPI (I. LIFANTE VIDAL).....	306
6.6. GIOCHI INTERPRETATIVI NON COOPERATIVI, CONOSCENZA COMUNE, E <i>RULE OF LAW</i> ILLUMINISTA (F. ARENA).....	318
6.6.1. Conoscenza comune e convenzioni interpretative.....	318

	Pag.
6.6.2. Conoscenza comune e pubblicità	324
6.7. CONSUETUDINE, LEGISLAZIONE, PRINCIPI, <i>DEFEATERS</i> (M. BARBERIS, I. LIFANTE VIDAL, J. J. MORESO, N. MUFFATO, I. TRUJILLO).....	332
6.7.1. Introduzione.....	332
6.7.2. Consuetudine	333
6.7.3. Legislazione: il modello prescrittivistista	335
6.7.4 Principi	338
6.7.5. <i>Defeaters</i> , particolarismo e <i>Rule of Law</i>	340
6.8. <i>RULE OF LAW</i> E <i>SOFT LAW</i> (I. TRUJILLO).....	342
VII. CONCLUSIONI.....	345
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....	369

I

INTRODUZIONE

Di solito, non sono d'accordo con quello che penso. O, per dirla in modo più pomposo, "la ragione è negativa e dialettica, poiché dissolve in nulla le determinazioni dell'intelletto" (Hegel 1984, p. 6, traduzione leggermente modificata). Cercherò, come meglio posso, di replicare alle obiezioni dei miei critici. Ma mi sentirei molto più a mio agio se fossi nei loro panni.

Cercherò, inoltre, di raccogliere, e talvolta sviluppare, spunti, suggerimenti, idee, proposti in questi contributi. E, soprattutto, di isolare i principali *puzzle* – perplessità, aporie – di fronte ai quali mi trovo¹. Ci saranno anche delle ritrattazioni (tre o quattro, non molto importanti, tranne una: *infra*, 5.6). In alcune occasioni, prenderò io stesso l'iniziativa: segnalerò al lettore – a partire dalle osservazioni dei miei commentatori – i punti critici (si veda, soprattutto, *infra*, 5.2); rivelerò l'ubicazione di un paio di passaggi segreti utilizzabili per espugnare le mie posizioni (*infra*, 5.5); e indicherò (*infra*, 4.7.1) una – apparente, spero – voragine che si è aperta lungo la mia strada.

Prima di iniziare, però, voglio ringraziare calorosamente tutti coloro che si sono presi la briga di discutere i miei lavori, e i curatori di questo libro. Sono onorato, e lusingato. Grazie!

Come leggere. (1) Per semplicità, parlerò degli autori dei contributi raccolti in questo libro come dei miei "critici", anche quando si tratta di contributi, o suggerimenti e proposte di ulteriore elaborazione teorica, che non hanno propriamente carattere critico (non sono, in particolare, obie-

¹ Il lettore si imbatte, volta per volta, nell'annotazione "(Perplessità)".

zioni) nei confronti dei miei lavori. (2) Poiché ciò che ci interessa sono le cose, non l'esegesi di ciò che ho scritto, cercherò di contenere il più possibile la tendenza a ricorrere al registro dell'interpretazione autentica ("era questo, in verità, ciò che intendevo dire nella riga 22 di pagina 316 di Celano 199X"). Per quanto possibile, cercherò di parlare delle cose a proposito delle quali io e i miei critici ci siamo interrogati, e non di ciò che io ho detto, o scritto, su queste cose. (3) Più volte, in queste *Repliche*, mi limiterò ad *asserire*, senza adeguata giustificazione, tesi controverse – talvolta, tesi a sostegno delle quali ho cercato, altrove, di addurre argomenti (e rinverrò, in questo caso, a questi miei altri lavori); talaltra, invece, tesi che mi sembrano plausibili (in questo caso, si tratterà soltanto di dare l'idea di possibili elaborazioni future). Il lettore si imbatte, di quando in quando, nell'annotazione "(Assertivo)". (4) A poco a poco, lo studio di questi contributi, e la stesura di queste *Repliche*, si sono trasformati, per me, in una specie di Giudizio Universale sugli ultimi trent'anni della mia vita di aspirante studioso. In questo c'è, palesemente, qualcosa di assurdo. Il lettore mi perdonerà se finisco per attribuire a ciò che ho scritto, e a questa discussione, un'importanza eccessiva. Per me è importante. (5) Citerò estesamente i contributi dei miei critici (i passi più lunghi sono separati da un rigo rispetto al testo che precede e al testo che segue, e sono identificati dalle prime due o tre lettere del cognome dell'autore seguite da un numero, fra parentesi quadre; ad esempio, il primo dei passi citati tratti dal contributo di R. Guastini è contrassegnato dalla sigla "[GU1]"). Cerco, in questo modo, di intavolare una conversazione – di dare vita a scambi brachilogici: botta e risposta. Ma assumo che il lettore conosca già i testi che commento. La cosa migliore sarebbe stata fare di questo libro un ipertesto: inserire, nei vari contributi, pagina dopo pagina, dei link ai luoghi, in queste *Repliche*, nei quali ciascun punto viene discusso o commentato. In mancanza di ciò, ho cercato di proiettare questo ipertesto immaginario su una successione di pagine bianche. Vorrei che, leggendo questo libro, il lettore facesse l'esperienza di ispezionare (*skepsis*) un cantiere aperto, visitare il laboratorio di un corniciaio, leggere un dialogo filosofico scritto a 48 mani.

Infine, dei ringraziamenti e una dedica. Ringrazio Valentina Alabiso per l'editing di queste *Repliche*. (Non era mai accaduto, nel corso dei millenni, che un redattore e un autore lavorassero così all'unisono. C'è voluto un lungo training psicofisico – all'incirca quarant'anni – per ottenere questo risultato. Valentina ha collegato il mio cervello al suo, e in questo modo mi ha dato, oltre alla sua perizia di redattrice, anche la sua intelligenza, i suoi occhi e le sue mani.) Ringrazio altresì Marco Brigaglia, Giorgio Marniaci, Guglielmo Russino, Aldo Schiavello e Maria Carmela Venuti per la correzione delle bozze. Dedico questo dialogo a Peppino Nicolaci, maestro e amico carissimo, che mi ha insegnato a discutere.

II

RAGIONAMENTO GIURIDICO, INTERPRETAZIONE

2.1. DISTINGUENDO *TROPPO* (R. GUASTINI)

2.1.1. Due stranezze

Riccardo Guastini, si sa, ama distinguere. Talvolta, però, esagera. Può accadere che una distinzione sia una distinzione di troppo. Non solo: Guastini, come vedremo, ha la tendenza a trasformare le (sacrosante) distinzioni in antitesi. Ma fra le due cose – distinzione (può accadere che due cose distinte siano connesse, o addirittura inestricabilmente connesse) e antitesi (una relazione di mutua esclusione) – occorre distinguere.

Guastini: “[i]n un saggio del 2002 [DCdD, ora riedito come capitolo secondo in Celano 2013a, DSC], Bruno Celano dichiara ... di aderire alla dottrina dell’interpretazione costituzionale [la dottrina del “*moral reading*” della costituzione] di Ronald Dworkin”. Tuttavia, afferma, “non sembra che le idee di Celano coincidano davvero con quelle di Dworkin” (paragrafo introduttivo non numerato).

Secondo Guastini, “in Ronald Dworkin, il nocciolo del ‘*moral reading*’... consiste nel trattare la costituzione come espressiva di ‘abstract

moral requirements that can only be applied to concrete cases through fresh moral judgments' [nota omessa]”.

Ebbene: questo – il “nocciolo”, come dice Guastini, della dottrina di Dworkin – è, mi pare, precisamente ciò che, nello scritto al quale Guastini fa riferimento (Celano 2002 [DCdD]), ho sostenuto. Perché Guastini ritiene che le cose stiano diversamente?

Innanzitutto, la ricostruzione di Guastini della posizione di Dworkin presenta due stranezze.

Non mi riferisco a fraintendimenti o errori, da parte di Guastini, nell'interpretazione delle opere di Dworkin. Lascio da parte ogni questione di esegesi dworkiniana (un compito notoriamente ingrato). Si tratta, piuttosto, di stranezze nel modo di pensare di Guastini.

(1) *Prima stranezza.* Scrive Guastini:

[GU1]

“[c]he i principi in questione [*scil.*, i principi “[espressi da] disposizioni costituzionali che conferiscono diritti”] abbiano contenuto ‘morale’ (qualcuno forse preferirebbe dire: ‘politico’, o ‘etico-politico’) non pare, dopo tutto, una tesi significativa: oggidi è piuttosto una ovvietà” (par. 1).

Me ne rallegro. Guastini è d'accordo, dunque. O no? Prosegue:

[GU2]

“[è] significativo invece che, secondo Dworkin, queste esigenze morali siano non semplicemente lo sfondo ideologico – o l'origine storica – della costituzione (americana) vigente, ma parte di essa. La costituzione, cioè, non è ridicibile al suo testo: essa consiste piuttosto nell'insieme dei principi morali che sottintende” (par. 1).

Qui, Guastini sta tracciando una distinzione. Ma quale sia, precisamente, questa distinzione (la chiamerò “D1”) mi sfugge.

In particolare, qual è il secondo termine di D1? Se, come lo stesso Guastini dice (in [GU1]), i principi di cui si tratta hanno “contenuto” morale (etico-politico, o comunque si voglia dire), e se – in ipotesi – le disposizioni che li “esprimono” (il termine è di Guastini, par. 1) sono parte della costituzione, come è possibile che i principi medesimi (e, naturalmente, il loro “contenuto”, come potrebbe essere altrimenti? Guastini intende forse distinguere fra i “principi” e il loro “contenuto”? Questo sarebbe come distinguere fra il teorema di Pitagora e il contenuto del teorema di Pitagora) non siano essi stessi “parte” della costituzione, ma siano “*semplicemente* [corsivo mio] lo sfondo ideologico – o l'origine storica – della costituzione” ([GU2])? Il contenuto della costituzione non fa parte della costituzione?

In altri termini: che cosa può mai significare che la costituzione “è [o non è] riducibile al suo testo” (il secondo termine di D1)?

Dipende da che cosa intendiamo per “testo”. Nel suo uso corrente – sia nel discorso ordinario, sia in contesti tecnici – il termine “testo” designa, mi pare, un insieme di significanti (entità puramente sintattiche) e significati. Se intendiamo “testo” in questo modo, però, la strada è sbarrata – D1, cioè, si rivela inintelligibile. Distinguere tra la costituzione, in quanto testo, e il suo “contenuto” – D1, cioè –, infatti, non avrebbe (se attribuiamo al termine “testo” questo significato) alcun senso: i significati espressi sono, direi, “parte” del “contenuto” di un “testo”, in questa accezione.

Si noti che non sto attribuendo a Guastini la tesi che la costituzione sia “riducibile al suo testo” (qualsiasi cosa si intenda con il termine “testo”). Si tratta soltanto, in questo momento, di capire quale sia la distinzione tracciata da Guastini – in particolare, il suo secondo termine. Anche se, per la verità, queste pagine di Guastini trasudano una certa qual riprovazione nei confronti di chi opti per il primo termine di D1. Sembra proprio di *sentire* il biasimo (epistemologico? morale? giuridico? politico? estetico?) di Guastini nei confronti di chi non “riduce la costituzione al suo testo”¹.

Ma sarebbe sbagliato attribuire a Guastini la tesi che la costituzione sia “riducibile al suo testo”. Infatti, affermare che la costituzione è riducibile al suo testo, prescindendo dai principi che le sue disposizioni “sottintendono” (e che, in verità, non sono “parte” di essa, ma ne costituiscono “semplicemente” lo “sfondo ideologico”, e l’“origine storica”), se vogliamo dare un senso a questa affermazione, non potrebbe che essere un modo un po’ contorto e involuto di raccomandare agli interpreti *della costituzione* (e non di qualcosa di distinto da essa che la costituzione soltanto “sottintende”, lo “sfondo” su cui essa si staglia, l’“origine” da cui si è ormai distaccata) un tipo particolare di strategia interpretativa, l’interpretazione “testuale”: “attenersi al testo” (altrimenti, ripeto, non sarebbero interpreti *della costituzione*, ma di qualcosa di diverso da essa). Ma questo significherebbe che Guastini fa politica del diritto – prescrive agli interpreti una particolare strategia interpretativa, l’interpretazione “testuale” (qualsiasi cosa ciò significhi) – senza dirlo, o addirittura senza saperlo. E questo, assunto, è impossibile.

Dunque, è necessario, se vogliamo dare un senso a D1, intendere il termine “testo” in altro modo. L’unica possibilità che mi viene in mente è l’identificazione fra “testo” e un insieme di significanti. Il secondo termine

¹ L’uso della parola “sottintende”, in [GU2], è tendenzioso: veicola, surrettiziamente, l’idea che i principi in questione – che, dice Guastini, sono espressi da disposizioni costituzionali – siano qualcosa di distinto dalla costituzione, che “sta prima-di-e-sotto” quest’ultima.

di D1 è forse l'idea che la costituzione sia un'entità puramente sintattica, priva di contenuto, o significato? Sembra proprio che il secondo termine di D1 escluda la possibilità che si dia qualcosa come una *interpretazione* (attribuzione di *significato*, secondo quanto chiarisce – par. 2 – lo stesso Guastini) *testuale*.

No. Guastini, infatti, prosegue così:

[GU3]

“... la costituzione, cioè, non è riducibile al suo testo: essa consiste piuttosto nell'insieme dei principi morali che sottintende. Sicché l'interpretazione costituzionale è non già *banale interpretazione testuale*, bensì, come si usa dire, 'ragionamento morale' ... Non si tratta, insomma, di ascrivere significato al testo ma di ricostruire, per poi applicare, i principi morali cui il testo fa riferimento” (par. 1, corsivo mio).

Il secondo termine di D1 è, dunque, un certo tipo di *interpretazione*: “banale interpretazione testuale” – che non è altro, credo (ma ciò è irrilevante ai nostri fini attuali), se non ciò che viene comunemente denominato interpretazione “letterale”.

Ancora una volta, dobbiamo resistere alla tentazione di attribuire a Guastini la tesi che gli interpreti debbano optare per la “banale interpretazione testuale”, e non delirare, includendo nella costituzione i principi morali (espressi – [GU1] – dalle disposizioni costituzionali che conferiscono diritti) che la costituzione “sottintende” – di attribuirgli, cioè, la tesi che la costituzione “si riduce” al suo testo (in qualsiasi accezione venga inteso questo termine), e che l'interprete della costituzione debba attenersi al testo (altrimenti non sarebbe interprete *della costituzione*, ma di qualcosa di diverso da essa) prescindendo dai principi in questione².

Accantoniamo dunque, ancora una volta, questo sospetto, e torniamo al problema di cui ci stiamo occupando: qual è il secondo termine di D1? Che cosa può mai essere la “banale interpretazione testuale” se non – come ogni interpretazione di espressioni linguistiche – determinazione del significato di un insieme di espressioni linguistiche?³ Ossia, determinazione del “contenuto” delle disposizioni rilevanti? E, se come Guastini sostiene,

² La riprovazione espressa dal termine “banale” nei confronti di chi, non volendo essere banale, non “riduce la costituzione al suo testo”, ma considera come “parte” della costituzione i principi (dotati di “contenuto morale”: “un'ovvietà”, [GU1]) “espressi” dalle disposizioni costituzionali che conferiscono diritti, è tangibile, ancorché non esplicita. Guastini sta facendo politica del diritto senza dirlo, o senza saperlo? Impossibile.

³ Uso la parola “determinazione” a ragion veduta, per lasciare impregiudicato se, o in che misura, l'interpretazione (in particolare, l'interpretazione del diritto) sia accertamento di un significato preesistente, o abbia carattere prevalentemente o esclusivamente decisorio, o creativo (vedi Celano 2017a [DPA], par. 10). In questo momento, non è questo il problema che stiamo discutendo.

il contenuto di queste disposizioni è costituito da principi morali – ovvero, i principi “espresi” da queste disposizioni hanno “contenuto” morale ([GU1]: “una ovvietà”) – allora la loro interpretazione sarà il frutto di un ragionamento morale. (E al contempo, ovviamente, giuridico, trattandosi, in ipotesi, di principi *morali* che sono – sono diventati, in virtù della codificazione costituzionale – norme *giuridiche*.)

A conclusione di [GU3], come abbiamo visto, Guastini scrive: “[n]on si tratta, insomma, di ascrivere significato al testo, ma di ricostruire, per poi applicare, i principi morali cui il testo fa riferimento”. Visto quanto detto sino ad ora, confesso di non vedere la differenza – tanto meno, un’antitesi (“non si tratta... ma...”)⁴.

O forse ciò che Guastini *sembra* deplorare – il primo termine di D1 – è l’intendere l’interpretazione giuridica come “*ragionamento* morale” (e non, come verrebbe da pensare a un primo sguardo, l’intendere l’interpretazione giuridica come “*ragionamento morale*”)? No, dal momento che (1) Guastini ha più volte (magistralmente) dissezionato le diverse forme di argomento – i diversi tipi di ragionamento, cioè – utilizzate dai giuristi ai fini della determinazione del contenuto delle disposizioni interpretate; e (2) non ha mai sostenuto o suggerito, mi pare (come avrebbe potuto, d’altronde? Sarebbe un’idea ben strana), che gli interpreti non debbano in alcun modo avvalersi di argomenti – cioè, ragionare – quando interpretano.

Niente da fare. Non si vede quale possa essere il secondo termine di D1. E credo si possa concludere, a questo punto, che D1 è una distinzione di troppo.

C’è, però, una complicazione. Sino ad ora, ho cercato di resistere alla tentazione di attribuire a Guastini la tesi che gli interpreti della costituzione debbano adottare una particolare strategia di interpretazione, la “banale interpretazione testuale” (altrimenti, non sarebbero interpreti *della costituzione*, ma di qualcos’altro). Attribuirgli, qui, questa tesi, dicevo poco sopra, sarebbe sostenere che Guastini fa politica del diritto senza dirlo, o senza saperlo. Resistere, però, diventa sempre più difficile. Guastini, infatti, spiega in questo modo la dottrina dworkiniana della “lettura morale” (la citazione riportata da Guastini è tratta da Luciani 2015):

⁴ Guastini scrive che, secondo la dottrina dworkiniana della “lettura morale” della costituzione, “ai [giudici costituzionali] spetta ... di determinare non il significato del testo, ma piuttosto che cosa sia moralmente corretto” (par. 1). Tuttavia, *se* (sottolineo “se”) i principi espressi dalle disposizioni costituzionali sono moralmente corretti, determinare il significato delle disposizioni costituzionali rilevanti *sarà* (grosso modo, tralasciando alcune complicazioni qui irrilevanti) determinare che cosa è moralmente corretto. Contrariamente a quanto dice Guastini (“... non ... ma piuttosto ...”), le due cose, benché concettualmente distinte, non sono in antitesi.